



CONSIGLIO DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

XV LEGISLATURA

ANNO 2014

DISEGNO DI LEGGE 4 marzo 2014, n. 13

Modificazioni della legge provinciale sul difensore civico: istituzione del garante dei diritti dei detenuti

D'iniziativa dei **consiglieri Mattia Civico, Lucia Maestri, Alessio Manica, Violetta Plotegher, Luca Zeni** (Partito democratico del Trentino), **Manuela Bottamedi** (MoVimento 5 stelle), **Lorenzo Baratter** (Partito autonomista trentino tirolese), **Giuseppe Detomas** (UAL - Union autonomista ladina) e **Gianpiero Passamani** (Unione per il Trentino)

Presentato il **4 marzo 2014**

Assegnato alla **Prima Commissione permanente**

DISEGNO DI LEGGE 4 marzo 2014, n. 13

Modificazioni della legge provinciale sul difensore civico: istituzione del garante dei diritti dei detenuti

INDICE

Art. 1 - *Integrazione dell'articolo 6 della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (legge provinciale sul difensore civico)*

Art. 2 - *Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge provinciale sul difensore civico*

Art. 3 - *Inserimento dell'articolo 9 ter nella legge provinciale sul difensore civico*

Art. 4 - *Inserimento dell'articolo 9 quater nella legge provinciale sul difensore civico*

Art. 5 - *Inserimento dell'articolo 9 quinquies nella legge provinciale sul difensore civico*

Art. 6 - *Sostituzione dell'articolo 10 della legge provinciale sul difensore civico*

Art. 1

Integrazione dell'articolo 6 della legge provinciale 20 dicembre 1982, n. 28 (legge provinciale sul difensore civico)

1. Dopo il terzo comma dell'articolo 6 della legge provinciale sul difensore civico è inserito il seguente:

"Dopo la nomina del difensore civico il Consiglio provinciale nomina a scrutinio segreto il garante dei diritti dei detenuti; se nella prima votazione non viene raggiunta la maggioranza dei voti di due terzi dei componenti del Consiglio il garante è eletto a maggioranza assoluta. Il garante dei diritti dei detenuti non è immediatamente rieleggibile."

Art. 2

Inserimento dell'articolo 9 bis nella legge provinciale sul difensore civico

1. Dopo l'articolo 9 della legge provinciale sul difensore civico è inserito il seguente:

"Art. 9 bis

Istituzione del garante dei diritti dei detenuti

1. Presso l'ufficio del difensore civico è istituito il garante dei diritti dei detenuti, che opera per contribuire a garantire, in conformità ai principi indicati negli articoli 2, 3 e 4 della Costituzione e nell'ambito delle materie di competenza provinciale, i diritti delle persone sottoposte a misure restrittive o limitative della libertà personale. Il garante svolge la sua attività, in particolare, a favore delle persone presenti negli istituti penitenziari e di quelle soggette a misure alternative di detenzione.

2. Il garante opera in autonomia nello svolgimento delle sue funzioni e collabora con il difensore civico."

Art. 3

Inserimento dell'articolo 9 ter nella legge provinciale sul difensore civico

1. Dopo l'articolo 9 bis della legge provinciale sul difensore civico è inserito il seguente:

"Art. 9 ter

Requisiti per la nomina a garante dei diritti dei detenuti

1. Può essere nominato garante dei diritti dei detenuti chi è in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) laurea magistrale o diploma di laurea ai sensi dell'ordinamento previgente;
 - b) qualificata competenza ed esperienza professionale almeno quinquennale in ambito penitenziario o nel campo delle scienze giuridiche, delle scienze sociali o dei diritti umani, anche come rappresentante di associazioni o formazioni sociali.
2. Il garante è scelto tra persone che offrono garanzia di probità, indipendenza, obiettività, competenza e capacità nell'esercizio delle funzioni loro affidate.
3. Al garante si applicano gli articoli 3, 4, 7, 8 e 9, in quanto compatibili."

Art. 4

Inserimento dell'articolo 9 quater nella legge provinciale sul difensore civico

1. Dopo l'articolo 9 ter della legge provinciale sul difensore civico è inserito il seguente:

"Art. 9 quater

Compiti del garante dei diritti dei detenuti

1. Il garante dei diritti dei detenuti promuove interventi e azioni finalizzati ad assicurare, in conformità ai principi costituzionali e nell'ambito delle competenze provinciali, l'effettivo esercizio dei diritti delle persone presenti negli istituti penitenziari.
2. Il garante dei diritti dei detenuti esercita le proprie funzioni nel rispetto della disciplina stabilita dalla legge sull'ordinamento penitenziario. La sua azione si rivolge, in particolare, agli enti previsti dall'articolo 2, che interagiscono con gli istituti penitenziari e agli uffici di esecuzione penale esterna, e si esplica anche nei confronti degli enti locali cui sono conferite funzioni in materia dalla normativa vigente.
3. Il garante dei diritti dei detenuti, in particolare:
 - a) promuove iniziative volte a facilitare la garanzia di prestazioni inerenti il diritto alla salute, all'affettività e alla qualità della vita, all'istruzione scolastica, alla formazione professionale e al lavoro, nell'ottica dei principi di recupero e reintegrazione sociale;
 - b) segnala agli organi e alle autorità competenti eventuali condizioni di rischio o di danno dei quali viene a conoscenza in qualsiasi modo e forma;
 - c) propone interventi e iniziative quando sono accertate inosservanze di prescrizioni o comunque situazioni non conformi all'ordinamento tali da compromettere l'erogazione delle prestazioni di servizi;
 - d) presenta alle competenti strutture provinciali proposte o iniziative di informazione, di divulgazione e di promozione culturale sui temi dei diritti e delle garanzie dei detenuti;
 - e) presenta agli organi competenti programmi di interventi finalizzati al rafforzamento dell'azione volta ad assicurare l'effettivo rispetto dei diritti e a proporre modalità che consentano il loro esercizio.
4. La Provincia e il Consiglio provinciale promuovono, anche su proposta del garante dei diritti dei detenuti, la sottoscrizione di accordi e protocolli d'intesa con le amministrazioni statali competenti e, in particolare, con l'amministrazione penitenziaria, al fine di:
 - a) attivare all'interno degli istituti penitenziari strumenti informativi e di supporto ai detenuti in relazione agli interventi rientranti nelle materie di competenza provinciale, secondo quanto previsto dalla normativa di settore;
 - b) prevedere nell'ambito dello svolgimento delle funzioni di garante la possibilità di avere accesso alle istituzioni in cui si trovano persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale."

Art. 5

Inserimento dell'articolo 9 quinquies nella legge provinciale sul difensore civico

1. Dopo l'articolo 9 quater della legge provinciale sul difensore civico è inserito il seguente:

"Art. 9 quinquies
Relazioni del garante dei diritti dei detenuti

1. Annualmente il garante dei diritti dei detenuti redige una relazione nella quale illustra la sua attività. La relazione è inviata al Consiglio provinciale e al Presidente della Provincia assieme a quella del difensore civico.

2. Se il garante lo ritiene opportuno trasmette al Consiglio provinciale anche relazioni saltuarie e puntuali.

3. Il regolamento interno del Consiglio provinciale disciplina la procedura per la trasmissione delle relazioni ai consiglieri e per la loro trattazione.

4. Le commissioni consiliari possono sentire il garante su aspetti particolari inerenti le materie di loro competenza. Il garante può chiedere di essere ascoltato dalle commissioni consiliari per le questioni di loro interesse da lui trattate. Il regolamento interno del Consiglio provinciale può prevedere ulteriori forme di partecipazione."

Art. 6

Sostituzione dell'articolo 10 della legge provinciale sul difensore civico

1. L'articolo 10 della legge provinciale sul difensore civico è sostituito dal seguente:

"Art. 10
Indennità e rimborsi

1. Al difensore civico e al garante dei diritti dei detenuti spetta un trattamento economico stabilito dall'ufficio di presidenza del Consiglio provinciale nel limite massimo di due terzi e rispettivamente di un terzo dell'indennità lorda percepita dai consiglieri provinciali.

2. Se il periodo in cui il difensore civico svolge il suo incarico non è computato ai fini del suo futuro trattamento di quiescenza il suo trattamento economico è stabilito dall'ufficio di presidenza del Consiglio nel limite massimo dell'indennità lorda percepita dai consiglieri provinciali.

3. Al difensore civico e al garante dei diritti dei detenuti spetta il rimborso per le spese di viaggio nei limiti stabiliti per i dirigenti provinciali."